

**schema di bando****L.R. 16 maggio 2019, n. 17, art. 18****D.G.R. n. _____ del _____**

Bando per l'erogazione di contributi destinati a sostegno del popolamento del "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto", istituito con D.G.R. n. _____ del _____, da destinarsi alle spese necessarie alla creazione e alla validazione scientifica dei record da inserire nel Registro.

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Stanziamento
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
- Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 - Comunicazioni
- Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
- Art. 10 - Motivi di esclusione
- Art. 11 - Criteri di valutazione
- Art. 12 - Composizione della graduatoria
- Art. 13 - Composizione ed entità del finanziamento
- Art. 14 - Finanziamento
- Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
- Art. 16 - Spese ammissibili
- Art. 17 - Trattamento dei dati
- Art. 18 - Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, di seguito indicata come L.R. 17/2019, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali mirati a sostenere l'avvio delle attività di popolamento del "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto", concorrendo alle spese necessarie per la creazione e la validazione scientifica dei record.

Art. 2 - Stanziamento

1. La dotazione finanziaria complessiva, pari a Euro 20.000,00, è allocata sul capitolo 104520 "Azioni regionali prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali - Trasferimenti correnti (Artt. da 17 a 30, L.R. 16/05/2019, n. 17)" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando, si intende per:

a) "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto": lo strumento di ricognizione e inventariazione del patrimonio intangibile presente nel territorio, che viene messo a disposizione delle comunità locali, incoraggiando la loro partecipazione attiva alla individuazione e alla definizione degli elementi significativi e rilevanti a livello regionale;



b) “patrimonio culturale immateriale”, secondo la definizione della Convenzione Unesco 2003: le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale;

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari di finanziamento a valere sulla L.R. 17/2019, art. 18 soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro - a esclusione delle persone fisiche - che nell'ambito delle comunità locali si configurino come depositari, detentori, praticanti, deputati e/o interessati alla salvaguardia e alla continuità della conservazione di elementi culturali immateriali.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta, riguardante uno o più elementi del patrimonio culturale immateriale del Veneto, come definiti dalla Convenzione Unesco 2003.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a finanziamento le proposte che presentino i seguenti requisiti:

1.1) l'elemento o gli elementi rientrino in una delle cinque classi definite dalle linee guida della Convenzione Unesco 2003: a) tradizioni ed espressioni orali; b) arti dello spettacolo; c) pratiche sociali e ritualità; d) cognizioni e prassi su natura e universo (cd. saperi naturalistici); e) artigianato tradizionale (cd. saperi tecnici);

1.2) i contenuti della proposta siano validati dalla supervisione scientifica di un esperto di beni demotnoantropologici immateriali.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata secondo l'apposita modulistica, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Associazione. Dovrà recare in oggetto la dicitura “*Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 17/2019, art. 18 – Patrimonio culturale immateriale*”.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) descrizione della proposta e relazione sull'elemento, redatta secondo il modello, corredata di eventuale documentazione già esistente e validata da un professionista qualificato, specializzato in beni demotnoantropologici immateriali;

b) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario;

c) in caso di soggetti privati: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

3. L'istanza di finanziamento, comprensiva degli allegati, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: “Domanda L.R. 17/2019, art. 18 – Patrimonio culturale immateriale”.

4. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 prevista dal DPR 642/1972, che dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità alternative:

- Pagamento dell'importo di euro 16,00 ad intermediario convenzionato con Agenzia delle Entrate, il quale rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno (la lettera-contratto va scansionata con marca da bollo annullata e inviata via pec alla stazione appaltante);

- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (copia del versamento dovrà essere inviata via pec, con la lettera - contratto). Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentati gli Enti Pubblici, le Onlus e le Cooperative sociali, ai sensi del D.P.R. 642/72, artt. 14,16 e 27 bis (allegato b).

5. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 9 settembre 2022. Le domande pervenute fuori termine saranno considerate irricevibili.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: “L.R. 17/2019, art. 18 - Patrimonio culturale immateriale. Richiesta chiarimenti”.



2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi a sostegno del popolamento del "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto";

Responsabile del procedimento: **Valentina Galan**, direttore U.O. Beni e Servizi Culturali;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi delle proposte.

2. Laddove l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi sono comunicati ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati nella tabella di cui all'art. 11 comma 2 del presente Bando.

Art. 10 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Bando;
- la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Bando;
- la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del presente Bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;

2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla valutazione.

Art. 11 - Criteri di valutazione

Nella valutazione finalizzata alla costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi richiesti saranno tenuti in particolare considerazione le proposte maggiormente significative e qualitativamente apprezzabili, sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)		
a) Completezza e qualità di esposizione della proposta (massimo 10 punti):	ottima	punti 10
	buona	punti 6
	sufficiente	punti 2
b) Grado di coerenza con la definizione di patrimonio culturale immateriale data dalla Convenzione Unesco 2003 (massimo 15 punti):	massimo	punti 15
	intermedio	punti 10



	sufficiente	punti 5
c) Epoca di probabile datazione documentata (massimo 20 punti):		
	fino al XIV sec. compreso	punti 20
	dal XV al XVI sec. compreso	punti 16
	dal XVII al XVIII sec. Compreso	punti 12
	XIX sec.	punti 8
d) Continuità e integrità nel tempo (massimo 15 punti):		
	ottima	punti 15
	buona	punti 10
	sufficiente	punti 5
e) Carattere d'urgenza, per la presenza di eventuali rischi o minacce alla salvaguardia dell'elemento (massimo 20 punti):		
	rischio immediato	punti 20
	potenziale	punti 10
	non a rischio	punti 0
f) Rilevanza dell'elemento, suo radicamento nel tessuto sociale, diffusione in ambito veneto (massimo 15 punti):		
	molto notevole	punti 15
	notevole	punti 10
	discreto	punti 5
g) Unicità o peculiarità dell'elemento rispetto ad altre regioni o territori (massimo 5 punti):		
	sì	punti 5
	no	punti 0

3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- 1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera e);
- 2°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera c);
- 3°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera f);
- 4°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera d);

Art. 12 - Composizione della graduatoria

1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l'ordine decrescente di punteggio delle proposte da finanziare, con l'indicazione dell'importo del finanziamento concesso, ed eventualmente delle proposte ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l'elenco delle proposte non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 13 - Composizione ed entità del finanziamento

1. Il finanziamento regionale massimo per le singole proposte che risulteranno inserite in graduatoria e finanziabili sarà pari a Euro 1.000,00 per ciascun elemento.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare l'importo massimo, qualora risultassero economie, in esito all'istruttoria, sull'ammontare complessivo del finanziamento previsto.

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima iniziativa. Ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili altri finanziamenti.



5ccfdbab



Art. 14 - Finanziamento

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo al finanziamento della proposta fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti dalla L.R. 17/2019, art. 18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di impiegare per lo scorrimento della graduatoria i fondi stanziati, in caso di rinunce o di altre sopravvenienze.

Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre la descrizione dell'elemento proposto nella forma e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione; dovrà inoltre provvedere al caricamento dei contenuti testuali e multimediali nell'apposita piattaforma digitale, seguendo la procedura predisposta, utilizzando il tracciato a tal fine elaborato dagli Uffici regionali, e concedendo alla Regione piena liberatoria d'uso dei contenuti stessi per i fini istituzionali.

2. Il beneficiario consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre, impegnandosi a seguire eventuali disposizioni operative ulteriori.

3. Ciascun finanziamento sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione finale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati per almeno l'ammontare del contributo concesso.

Art. 16 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:

a) spese generali per la redazione della scheda elemento;

b) spese per la produzione della necessaria documentazione a corredo (fotografie, audiovisivi, ecc.);

c) spese tecniche per la corresponsione della prestazione professionale dell'esperto validatore scientifico;

d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.

2. Sono ammissibili solo le spese inerenti alla realizzazione della proposta specifica, comprovate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 17 - Trattamento dei dati

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, l'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.

Art. 18 - Obblighi di pubblicità

1. Il beneficiario potrà dare pubblicità alla concessione del finanziamento regionale, in forme e modalità da concordarsi con gli Uffici competenti, anche a seconda della natura e della tipologia dell'elemento proposto.

2. Su tutti i mezzi con i quali verrà resa nota la concessione dovrà essere apposto il logo contributo della Regione del Veneto, in conformità ai criteri per l'immagine coordinata, che verranno comunicati ai beneficiari.

3. In presenza del logo, nelle sue prossimità o anche separatamente, sarà riportata la formula "Intervento finanziato ai sensi della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, art. 18".

4. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della competente Struttura regionale.



5ccfdbab

